

Termine ordinario	Nuovo termine	Contribuenti	Adempimento o versamento
Versamenti in scadenza a novembre	16 marzo 2021 (articolo 7, decreto "ristori - bis", decreto - legge 9 novembre 2020, n. 149)	Contribuenti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Beneficiano della sospensione anche i ristoratori, gli albergatori, le agenzie di viaggio e i tour operator	Sospensione di 4 mesi dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020. Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 "ritenuta sui redditi di lavoro dipendente" e 24 "ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; di conseguenza, sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; b) ai versamenti dell'Iva. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021
30 novembre 2020	10 dicembre 2020 (articolo 3, decreto "ristori quater", decreto - legge 30 novembre 2020, n. 157)	Tutti i contribuenti	DICHIARAZIONE REDDITI 2020 PER ANNO 2019 persone fisiche, società di persone e soggetti Ires - Presentazione "on line" via Entratel o via Internet delle dichiarazioni dei redditi con esercizio che coincide con l'anno solare. Irap 2020, per il 2019 - Presentazione "on line" delle dichiarazioni Irap per le persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare
30 novembre 2020	10 dicembre 2020 (articolo 1, decreto "ristori quater")	Contribuenti esercenti impresa, arte o professione	Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020
30 novembre 2020	30 aprile 2021 (articolo 98, comma	Soggetti Ilsa e collegati	Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020

	<p>1, decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104; articolo 7, decreto "ristori - bis", decreto - legge 9 novembre 2020, n. 149)</p>		<p>E' prorogato <i>dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021</i> il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro).</p> <p>La norma si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019</p>
<p>30 novembre 2020</p>	<p>30 aprile 2021 (articolo 6, decreto "ristori - bis", decreto - legge 9 novembre 2020, n. 149)</p>	<p>Soggetti lsa e collegati</p>	<p>Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020</p> <p>Viene ampliata la proroga <i>dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021</i> del termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 al decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1 del decreto ristori - bis e nell'allegato 2 allo stesso decreto, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 dello stesso decreto "ristori - bis", o esercenti le attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma degli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020. Per questi contribuenti, la proroga</p>

			si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi
30 novembre 2020	30 aprile 2021 (articolo 1, comma 3, decreto "ristori quater")	Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni di euro nel 2019	<p>Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020</p> <p>E' prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, e che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019</p>
30 novembre 2020	30 aprile 2021 (articolo 1, comma 4, decreto "ristori quater")	Contribuenti ed esercenti attività di gestione di ristoranti che operano nei settori economici che hanno subito restrizioni, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto	<p>Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020</p> <p>E' prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell'articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, o per gli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell'articolo 2 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149</p>

<p>Pagamenti in scadenza il 10 dicembre 2020</p>	<p>1° marzo 2021</p>	<p>Contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter e del saldo e stralcio</p>	<p>I pagamenti delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, in scadenza nel 2020, che erano stati prorogati al 10 dicembre 2020, dovranno essere effettuati entro il 1° marzo 2021, fermo restando che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate. In questo caso, però, non è applicabile la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori</p>
<p>Versamenti in scadenza a dicembre</p>	<p>16 marzo 2021 (articolo 2, decreto “ristori quater”)</p>	<p>Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.</p> <p>Contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.</p> <p>La norma agevolativa si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle</p>	<p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:</p> <p>a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 “ritenuta sui redditi di lavoro dipendente” e 24 “ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; di conseguenza, sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;</p> <p>b) ai versamenti dell’Iva;</p> <p>c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021</p>

		<p>aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, o esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell'articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149</p>	
--	--	---	--